



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5680 del 2010, proposto da:
-----, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via
Dardanelli, 46;

contro

Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza", Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca;

nei confronti di

-----;

per l'annullamento

della graduatoria per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia
dell'Università di Roma "La Sapienza" per l'a.a. 2009/2010, nella quale i ricorrenti
risultano collocati oltre il posto 589° e, quindi, non ammessi al corso;
del mancato scorrimento della graduatoria;

del bando di ammissione al concorso ove venga interpretato nel senso di non consentire la copertura dei 50 posti riservati ai cittadini extracomunitari, nell'ipotesi in cui non siano stati assegnati in tutto o in parte, con i soggetti interessati; del DM 3 luglio 2009 con il quale è stato fissato il numero dei posti disponibili a livello nazionale; modificando i posti disponibili

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 la dott.ssa ----- e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono aspiranti studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" che il 3 settembre 2009 hanno sostenuto i test per l'ammissione al relativo corso di laurea, all'esito dei quali risultavano collocati oltre il 589° posto e, quindi, in posizione non utile all'ammissione in considerazione del numero di posti disponibili.

Con il ricorso in esame viene proposta una serie di articolate censure, volte all'annullamento dell'intera procedura concorsuale, contenute in otto motivi, sintetizzabili nei seguenti principali rilievi che i ricorrenti muovono all'operato dell'Amministrazione.

1) illegittimità e contraddittorietà della decisione dell'amministrazione di rettificare, dopo la celebrazione delle prove, le risposte inizialmente pubblicate (quesiti n.52 e 72), senza che peraltro possa evincersi con che atto formale tale decisione sia stata assunta e se prima o dopo il completamento della correzione degli elaborati;

2) predisposizione dei quesiti ambigua e superficiale, erroneità delle risposte, non attinenza degli stessi alla materia d'esame o comunque estraneità ai programmi (quesiti 38 e 59; 61,50; 35,56 e 71; 43,49 e 52);

3) presenza nei quesiti di materie estranee ai programmi ministeriali (43,49 e 52);

Deducedo infatti i ricorrenti che se i quesiti fossero stati correttamente formulati, avrebbero potuto riportare un punteggio superiore ed in particolare: -----, collocata nella posizione n.896, con un punteggio di 38,75, avrebbe potuto conseguire ulteriori 5 punti per l'erronea formulazione dei quesiti 38,71,59 e 56 e quindi riportare il punteggio di 43,75; -----, collocato nella posizione n.1354, con un punteggio di 34,50, avrebbe potuto conseguire punti 6,25 (1,25 per l'erronea formulazione del quesito n.50 e 5 per non aver potuto rispondere ai quesiti nr.56,52,59,72 e 71); -----, collocato nella posizione n.3048, con un punteggio di 22,00, avrebbe potuto ottenere ulteriori 8,50 punti (2,50 per l'erronea formulazione delle domande n.52 e 71, 76 per non aver potuto rispondere alle domande nr.38,35,56,43,59 e 72).

Ed infatti la presenza di numerosi errori nei test nonché di numerosi quesiti non somministrabili avrebbero influito negativamente sullo svolgimento della prova.

4) violazione e falsa applicazione dell'art.4, comma 1, della legge 2 agosto 1999 n.264 e non attinenza dei quiz a risposta multipla somministrati rispetto ai programmi svolti nella scuola secondaria superiore;

5) mancato raccordo tra MIUR e Università in merito alla determinazione del numero di posti disponibili a livello nazionale, tanto che l'Università "La Sapienza" ha bandito il concorso in data 3 luglio 2009, prima che il Miur avesse stabilito il numero di posti disponibili a livello nazionale.

6) mancato scorrimento della graduatoria con riferimento agli 8 posti riservati agli studenti extracomunitari non coperti;

7) lesione del principio di affidamento e disorientamento generale di tutti i partecipanti al concorso;

8) illegittima correzione degli elaborati da parte del CINECA e non dalla Commissione di Concorso.

Inoltre, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno per “perdita di chances”, per essere stati privati della possibilità di iscriversi alla Facoltà cui aspiravano.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero Università e Ricerca costituitasi in giudizio a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato, nonché della Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – che, pur deducendo la mancata notifica del ricorso presso la sede dell’Avvocatura di Roma, si è comunque costituita per il tramite dell’Avvocatura - nonché del controinteressato -----, non costituito.

Con decreto monocratico n.1599 del 18.11.2009 adottato dal Presidente del TAR Catania i ricorrenti ----- sono stati ammessi con riserva alla frequenza del corso, mentre per il ricorrente ----- non è stata ritenuta fornita la cd.”prova di resistenza” in relazione al punteggio conseguito.

Alla udienza del 7 giugno 2012 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che, ai sensi dell’art.49 cpa, comma 2, possa prescindere dall’integrazione del contraddittorio trattandosi di ricorso manifestamente infondato, in relazione ai numerosi precedenti- anche di questa Sezione- con cui tutte le censure dedotte dai ricorrenti sono state ritenute infondate.

Per tale motivo, la questione può essere definita con sentenza succintamente motivata, ex art.74 cpa.

Ed infatti, le censure dedotte non sono tali non soltanto da consentire l’ammissione di taluno dei ricorrenti in posizione utile in graduatoria ma, in via

subordinata, neppure da determinare l'annullamento dell'intera procedura concorsuale de quo.

I ricorrenti, infatti, con le censure nr.2, 3 e 4 argomentano che, in caso di legittima formulazione dei quesiti e delle relative risposte, gli stessi avrebbero conseguito un punteggio superiore (meglio indicato in punto di fatto) che avrebbe loro consentito, addirittura, di "scalare" la graduatoria di svariate centinaia di posizioni.

In realtà, si è già affermato in innumerevoli precedenti che la determinazione dell'amministrazione di "correggere" le risposte inizialmente ritenute corrette a seguito della riscontrata erroneità delle stesse non può ritenersi illegittima, laddove il criterio di correzione sia stato uniforme per tutti i candidati. Infatti l'esercizio di un tale potere di autotutela non viola i fondamentali principi in materia di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, ma ne costituisce concreta applicazione in quanto, data la sua portata generale, garantisce "par condicio" a tutti i candidati (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 16 marzo 2011, n. 2361).

Per quanto, invece, attiene alla censura n.5, va ribadito che le scelte ponderative compiute in sede di programmazione del numero degli studenti da ammettere alle iscrizioni ai corsi di laurea a numero chiuso (nella specie, di medicina e chirurgia), sono sindacabili da parte del giudice amministrativo solo in presenza di macroscopici e manifesti errori, ovvero di evidenti travisamenti di fatto che siano sintomaticamente indicativi di travisamenti dei presupposti, ovvero di scelte che rilevano una loro intrinseca illogicità, con specifico onere in capo al ricorrente di addurre elementi di preliminare puntualità e specificità in ordine alle situazioni che consentono in concreto l'ingresso al sindacato del giudice amministrativo che, nel caso in esame, non sono stati indicati (T.A.R. Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051). Per gli stessi motivi, non possono accogliersi neppure le censure n.1, n.4 e

n.7, atteso che la correzione degli elaborati non risulta essere stata lesiva del predetto principio ma, in ogni caso, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per tutti i candidati.

Né, peraltro, la censura relativa alla correzione dei test preselettivi informatici mediante l'assistenza tecnica del CINECA può essere ritenuta idonea ad invalidare, in via subordinata, la procedura concorsuale di cui trattasi, trattandosi di mere operazioni tecniche che, come dimostrato dallo stesso annullamento delle risposte inizialmente ritenute valide ma successivamente riconosciute erranee, non vale in alcun modo a sostituire i compiti assegnati alla Commissione giudicatrice.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido alle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)